

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UNA FLOTTA DI VEICOLI DA ADIBIRE A SERVIZI DI IGIENE URBANA AI SENSI DEGLI ART. 164 E SEGUENTI E DEGLI ART. 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50**

**TRA**

**GEOFOR S.p.A. società con socio unico Retiambiente S.p.A.**, con sede legale a Pontedera (PI) in Viale America, 105, C.F./P.I. [•] n. [•], in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore* [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

**E**

**AGGIUDICATARIO** [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, Stazione Appaltante e Aggiudicatario di seguito anche definiti “Parte” (individualmente) o “Parti” (congiuntamente)

**PREMESSO CHE**

- I) L’art. 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (d’ora in avanti denominato il “Codice”) disciplina la Finanza di Progetto ad iniziativa privata per l’affidamento di lavori e di servizi nell’ambito dei contratti di partenariato pubblico–privato, come definiti dall’art. 3 del medesimo Codice;
- II) in data [•] il Proponente ha presentato alla Stazione Appaltante una proposta di finanza di Progetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 comma 15 e 179 comma 3 del Codice, avente ad oggetto l’affidamento della progettazione, implementazione, gestione e manutenzione di una flotta di veicoli da adibire a raccolta rifiuti e la gestione dei centri di assistenza e lavaggio mezzi della Stazione Appaltante
- III) La proposta di finanza di progetto è nello specifico descritta ed individuata nei documenti che costituiscono la “**Proposta**” nonché, in fase di gara, nell’ “**Offerta Tecnica**”.

La Proposta è composta come specificato nel documento chiamato “Elenco degli Elaborati”, allegato al presente contratto, ovvero da:

1. Progetto di Fattibilità tecnico–economica, il quale è composto da:
  - A. Relazione Tecnico–Illustrativa;
  - B. Studio di Prefattibilità Ambientale;
  - C. Quadro Economico e Calcolo sommario della spesa;
  - D. Indicazioni preliminari per la stesura dei piani di sicurezza;
  - E. Cronoprogramma;
2. Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali;

3. Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione;
  4. Matrice dei Rischi;
  5. Piano Economico Finanziario (“PEF”);
  6. Bozza di Convenzione.
- IV) Oltre ai documenti che compongono la Proposta, sono allegati al presente Contratto anche:
1. capitolato/disciplinare tecnico–normativo di esecuzione del contratto;
  2. autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Codice ai fini della presentazione della Proposta, corredate dall’impegno del Proponente a comprovare il possesso dei requisiti speciali indicati nel bando di gara, in caso di ritenuto pubblico interesse della Proposta e indizione della gara pubblica da parte della Stazione Appaltante;
  3. autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative all’assenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del Codice;
  4. impegno a prestare una cauzione pari ad un importo non superiore al 2,5% del valore dell’investimento, desumibile dal piano economico finanziario, nel caso di indizione di gara;
  5. cauzione ai sensi dell’art. 93 del Codice, con impegno a prestare ogni integrazione fosse richiesta dalla Stazione Appaltante (integrata successivamente).
- V) Più in dettaglio, la Proposta di finanza di progetto prevede la gestione della flotta aziendale dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti e dei centri di assistenza e lavaggio mezzi della società GEOFOR S.p.a., il tutto come meglio descritto nella Proposta medesima.
- VI) considerato inoltre che non sono state presentate alla Stazione Appaltante altre proposte aventi il medesimo oggetto e che la Stazione Appaltante ha valutato la Proposta fattibile e sostenibile, sul piano tecnico, giuridico ed economico, secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 183, comma 15 del Codice;
- VII) la Stazione Appaltante, con Determinazione n. [●] del [●] e con bando pubblico del [●] (Prot. n. [●]), (indicare gli estremi di pubblicazione in GURI e GUCE) ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento del contratto (la “Gara”) da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in ragione del miglior rapporto qualità–prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
- VIII) con provvedimento (*specificare il provvedimento*) la Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione del contratto in favore di [●] [*Da indicare aggiudicatario, sia esso il Promotore ovvero altro concorrente*];
- IX) [*Eventuale, nel caso in cui il Promotore non sia aggiudicatario del contratto*]: in conformità all’art. 183, comma 15, del Codice, il Promotore ha esercitato il diritto di prelazione nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, ed è

*divenuto Aggiudicatario a seguito della dichiarazione di impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali, alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;*

- X) l'aggiudicatario ha presentato cauzione definitiva in conformità a quanto previsto nel [●] *[Indicare riferimento al pertinente atto di gara]* e l'impegno a costituire, nei termini di legge, le polizze assicurative di cui agli artt. 103 del Codice e all'/agli art./artt. [●] del [●] *[Indicare riferimento al pertinente atto di gara]*; *(eventuale se l'aggiudicatario intende costituire una società di Progetto ai sensi dell'art. 184)*
- XI) *[Eventuale, nel caso in cui sia costituita una società Società di Progetto] in data [●] ai sensi dell'art. [●] del Bando di gara e dell'articolo 184 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto (specificare nome e forma societaria) con capitale sociale di euro [●] sede legale in [●] alla via [●] n. [●], codice fiscale [●], ed iscrizione al REA [●], la quale è subentrata a titolo originario nella posizione dell'aggiudicatario;*
- XII) i costi relativi alla realizzazione e gestione della Proposta, come meglio descritti nei successivi articoli, saranno integralmente sostenuti dall'Affidatario senza oneri e anticipazioni a carico della Stazione Appaltante;
- XIII) le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico–Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dei servizi sono le seguenti:
  - durata della convenzione;
  - importo dell'investimento e della conseguente gestione dei servizi;
  - ricavi derivanti dalla gestione dei servizi oggetto di affidamento;
  - costi di remunerazione del capitale (debito ed equity);
  - normativa e regime fiscale in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione;
  - assenza di cause di forza maggiore;
  - rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma.

Pertanto con la presente Convenzione (d'ora innanzi la “**Convenzione**” o il “**Contratto**”), le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e prestazioni in relazione all'esecuzione del Contratto e per tutta la sua durata.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue**

## **SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI**

### **1. PREMESSE**

Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

### **2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

I Documenti Contrattuali richiamati ai numeri III) e IV) delle premesse, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

### **3. CONDIZIONI GENERALI**

- 1) Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
- 2) L'aggiudicatario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
  - è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
  - si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti *[solo nel caso in cui non si costituisca la Società di Progetto], non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];*
  - è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata del Contratto, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di aggiudicatario;
  - non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
  - non incorre in ipotesi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice Appalti, e non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
- 3) Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Non è ammessa la cessione del Contratto. Sono ammesse le ipotesi di subentro di altro operatore economico in luogo dell'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del Codice.

#### **4. OGGETTO**

- 1) Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento del progetto di acquisizione, implementazione servizi ed infrastrutture per la gestione e manutenzione della flotta aziendale dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti e dei centri di assistenza e lavaggio mezzi della società GEOFOR S.p.a. Il costo complessivo del progetto è di € 129.711.644, cui va detratto il valore finale dei mezzi pari a € 6.288.116 così per un totale di € 123.423.528.
- 2) In particolare, formano oggetto del Contratto e del Contratto le attività descritte nella Relazione Tecnico-Illustrativa all'articolo 4 e dettagliate agli articoli da 10 a 124 di essa. Di seguito si riportano sinteticamente le attività oggetto del Contratto, e si rimanda alla Relazione Tecnico-Illustrativa per quanto non disciplinato nel presente Contratto:

- a. Acquisto e gestione parco mezzi di proprietà di Geofor s.p.a. (art. 10 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - b. Fornitura di mezzi in sostituzione di quelli a noleggio a breve termine e noleggio lungo termine (art. 11 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - c. Veicoli di scorta tecnica nella fornitura di mezzi per garantire l'esecuzione dei servizi (art. 12 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - d. Caratteristiche tecniche dei mezzi da fornire per garantire l'esecuzione dei servizi (art. 13 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - e. Interventi minimi per l'officina della sede di Pontedera con fornitura di nuove attrezzature di lavoro (art. 14 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - f. Trasferimento officina dalla sede di Pontedera alla nuova sede di Calcinaia (art. 15 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - g. Realizzazione ex novo di un impianto di lavaggio nella nuova sede di Calcinaia con fornitura di nuove attrezzature di lavoro (art. 17 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - h. Gestione dell'officina di Pontedera con proprio personale (art. 18 Progetto di Fattibilità / Relazione Tecnico–Illustrativa), da trasferire successivamente nella nuova sede di Calcinaia;
  - i. Gestione del lavaggio di Pontedera con proprio personale (art. 19 Progetto di Fattibilità / Relazione Tecnico–Illustrativa), da trasferire successivamente nella nuova sede di Calcinaia;
  - j. Ristrutturazione del capannone esistente e realizzazione di una nuova officina, presso la sede di Pisa, con fornitura di nuove attrezzature di lavoro e gestione con proprio personale (art. 20 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - k. Revamping del lavaggio presso la sede di Pisa con fornitura di nuove attrezzature da lavoro (art. 21 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - l. Gestione del lavaggio di Pisa con proprio personale (art. 22 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - m. Gestione del servizio di officina mobile con propri mezzi e personale (art. 23 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - n. Servizio di assistenza all'avvio con proprio personale (art. 24 Relazione Tecnico–Illustrativa).
- 3) L'aggiudicatario garantisce e manleva in ogni tempo la Stazione Appaltante contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
- 4) Sono escluse dal Contratto tutte le attività e i servizi non espressamente indicati in esso.

**5. DURATA DEL PROGETTO — CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO**

- 1) Il Progetto ha la durata complessiva di 12 anni [dodici anni] con termine al 31.12.2033: in tal modo, il primo ciclo temporale di vita utile dei mezzi oggetto del Contratto partirà dal 2022 fino al termine del 2025; il secondo ciclo inizierà nel 2026 e avrà termine nel 2033. Il termine iniziale di durata del Contratto decorre dalla data di efficacia di cui all'articolo 33.
- 2) Il cronoprogramma specifico degli interventi relativi ai mezzi oggetto del Contratto è dettagliato nel documento denominato "*Cronoprogramma investimenti*" ed allegato al presente Contratto. Il cronoprogramma è stato elaborato di comune accordo fra le parti, che ad esso rinviano per disciplinare gli aspetti temporali degli investimenti e della attività oggetto del Contratto.
- 3) Il canone di progetto concordato dalle Parti è di € \_\_\_\_\_,\_\_\_ mensili.
- 4) Le Parti concordano che il pagamento del canone di progetto inizierà a decorrere a far data dal sessantesimo giorno dalla conclusione del primo mese di erogazione dei servizi. Le fatture dovranno contenere il riferimento alla Convenzione, alla singola tipologia di attività e al periodo di competenza e l'indicazione del relativo prezzo unitario.
- 5) Il pagamento da parte della Stazione Appaltante dei canoni di progetto è subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, di certificazioni e/o documentazioni idonee a dimostrare l'avvenuto regolare pagamento dei canoni dei contratti di leasing relativi ai mezzi che compongono la flotta. L'aggiudicatario si obbliga a presentare le prime certificazioni nel momento in cui inizierà a decorrere la fatturazione dei canoni di progetto, ovvero a far data dal sessantesimo giorno dalla conclusione del primo mese di erogazione dei servizi. Le certificazioni successive dovranno essere comunicate, da parte dell'aggiudicatario, con cadenza trimestrale. In caso di loro assente o ritardata comunicazione, o comunque di irregolare pagamento dei canoni del leasing, il canone mensile di progetto non verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante finché le certificazioni non siano presentate o l'irregolarità sanata.

**SEZIONE II – SOCIETÀ DI PROGETTO**

*[N.B.: Tale Sezione va inserita qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del Codice]*

**6. SOCIETÀ DI PROGETTO**

*L'aggiudicatario dichiara e garantisce quanto segue:*

*l'aggiudicatario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)];*

*la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci: soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione:*

*(nome del Socio) ..... (\* quota % di partecipazione);*

*(nome del Socio) ..... (\* quota % di partecipazione);*

*soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:*

*(nome del Socio) ..... (\* quota % di partecipazione);*

*(nome del Socio) ..... (\* quota % di partecipazione);*

*soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:*

*(nome del Socio) ..... (\* quota % di partecipazione);*

*(nome del Socio) ..... (\* quota % di partecipazione).*

*L'aggiudicatario si impegna a:*

*comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;*

*trasmettere annualmente [o semestralmente, etc.] alla Stazione Appaltante la visura camerale aggiornata;*

*trasmettere annualmente alla Stazione Appaltante, entro e non oltre [60] giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;*

*mantenere per tutta la durata del Contratto il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara, pari a euro [indicare la cifra] e trasmettere annualmente alla*

*Stazione Appaltante i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;*

*mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione del Contratto, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo; comunicare alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di [•] giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione del Contratto ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione l'aggiudicatario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 40.*

## **7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO**

*La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:*

*– i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon*

*adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Infrastruttura materiale e immateriale con esito positivo;*

- nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dall'aggiudicatario entro [\*] giorni dalla comunicazione effettuata alla Stazione Appaltante.*
- La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione della Stazione Appaltante finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni.*
- È facoltà della Stazione Appaltante, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione della Stazione Appaltante, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;*
- le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.*
- La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione della Stazione Appaltante, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.*

*Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione dell'aggiudicatario, in relazione allo stato di esecuzione del Contratto alla data dell'operazione.*

*Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.*

*[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti, verificando caso per caso l'opportunità di estendere le garanzie alla fase di gestione]*

### **SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO E DELLA STAZIONE APPALTANTE**

#### **8. AUTORIZZAZIONI**

1) Alla Stazione Appaltante competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni amministrative, tecniche, urbanistiche ed ambientali necessarie per la progettazione, realizzazione e messa in esercizio delle infrastrutture materiali e immateriali per il raggiungimento degli obiettivi specifici contenuti nel progetto, di seguito indicate:

A) Autorizzazioni da rilasciare:

...  
...  
...

B) Autorizzazioni da ottenere:

...  
...  
...

La Stazione Appaltante ha presentato una richiesta di Permesso di Costruire al Comune di Pisa relativa alla Infrastruttura di Pisa, via di Granuccio. Il tecnico da essa incaricato provvederà a richiedere una variante al P.d.C. per la realizzazione dell'officina, con rilascio previsto entro il 31 marzo 2022. L'aggiudicatario non è in modo responsabile qualora il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni necessarie spettanti alla Stazione Appaltante impedisca o renda eccessivamente onerosa la realizzazione dei lavori previsti dal Progetto nei tempi indicati dal Cronoprogramma.

2) All'aggiudicatario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la costruzione e messa in esercizio delle Infrastrutture, di seguito indicate:

- Messa a norma del capannone di Pisa da adibire a officina dal punto di vista urbanistico;
- Implementazione di tutte le macchine e attrezzature necessarie alla realizzazione dell'officina;
- Messa a norma dell'infrastruttura costituente l'officina.

3) Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al precedente comma sono a carico dell'aggiudicatario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto della Stazione Appaltante e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico dell'aggiudicatario si applicano altresì le penali di cui all'articolo 20 del presente Contratto e art. 8 del Capitolato/disciplinare tecnico-normativo.

4) Qualora la Parte competente all'ottenimento delle Autorizzazioni ai sensi del comma 1, lettera b), ovvero del comma 2, dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le Parti.

5) Spetta all'aggiudicatario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.

## **9. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE**

- 1) La Stazione Appaltante si impegna a corrispondere all'aggiudicatario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, tutte le somme dovute a titolo di corrispettivo, così come definito all'art. 5 del presente contratto.
- 2) Compete inoltre alla Stazione Appaltante, la quale assume le relative obbligazioni a provvedere all'attività elencate, quanto segue:
  - a. approvare il Progetto di Finanza presentato dall'aggiudicatario, entro e non oltre tre mesi [ovvero giorni novanta] dalla ricezione. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto;
  - b. approvare le eventuali Varianti;
  - c. predisporre entro il termine di \_\_\_\_\_ giorni dalla data di efficacia del contratto gli atti progettuali e le eventuali varianti necessarie all'esecuzione delle opere e delle infrastrutture previste nel Progetto di Finanza.
  - d. nominare il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;
  - e. richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario;
  - f. vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte dell'aggiudicatario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Infrastruttura e nel Capitolato di Gara, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
  - g. segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti dell'aggiudicatario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla di Progetto ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività dell'aggiudicatario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico dell'aggiudicatario o dei soci;
  - h. non adottare atti, comunque denominati, e/o porre in essere attività che siano e/o possano essere, anche solo in parte, incompatibili con e/o limitative dei diritti in capo all'Affidatario che discendono ai sensi della presente Convenzione;
  - i. provvedere al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli Interventi e l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, compatibilmente con le tempistiche degli Interventi previsti nel cronoprogramma;
  - j. assicurare la piena disponibilità delle banche dati utili a realizzare i servizi oggetto della convenzione;
  - k. assicurare la piena disponibilità degli accessi a banche dati rese disponibili da Enti della Pubblica Amministrazione Centrale quali PuntoFisco ed INPS.

- 3) La Stazione Appaltante si impegna a comunicare all'aggiudicatario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni il Contratto. In particolare, la Stazione Appaltante è tenuta a trasmettere all'aggiudicatario le seguenti informazioni e documenti:
- a. ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità della Stazione Appaltante;
  - b. l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca del Contratto.

#### **10. VIGILANZA E MONITORAGGIO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

- 1) La Stazione Appaltante vigila, attraverso il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione ed i soggetti comunque responsabili, affinché gli Interventi di cui alla presente Convenzione siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed a norma dei progetti approvati. A tal fine:
- a. la Stazione Appaltante visita e assiste agli Interventi, può impartire istruzioni, eseguire prove, misurazioni, saggi e quant'altro necessario per accertare il buon andamento degli Interventi;
  - b. l'aggiudicatario, a propria volta, dovrà fornire e trasmettere alla Stazione Appaltante con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di consegna delle attività, a mezzo di specifiche relazioni, tutti i dati concernenti lo stato e l'andamento degli Interventi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma;
  - c. la Stazione Appaltante monitora altresì l'andamento gestionale dei servizi nonché il rispetto delle tempistiche di intervento e dei livelli di servizio previsti nel [Piano di gestione e manutenzione, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione], al fine di garantire la corretta gestione del contratto e la permanenza dei rischi trasferiti all'Affidatario ai sensi della presente Convenzione. A tal fine, fermo quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo, l'aggiudicatario sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante le relazioni puntuali entro [15 giorni] e le relazioni periodiche di cui al Piano di Gestione e Manutenzione, queste ultime con cadenza semestrale o annuale, secondo quanto richiesto dalla Stazione Appaltante;
  - d. il Responsabile del Procedimento procederà, con cadenza periodica, alla verifica dell'andamento gestionale del contratto e del rispetto delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati, anche ai fini di quanto previsto in relazione all'equilibrio Economico-Finanziario, alla eventuale Revisione del piano economico-finanziario ed alle Penali).

#### **11. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

- 1) L'aggiudicatario si obbliga a:
- a. redigere il Progetto secondo le previsioni del Project Financing presentate in sede di gara, approvato dalla Stazione Appaltante e condiviso dall'aggiudicatario, nella propria offerta tecnica, in sede di gara;;

- b. acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 8 comma 2 e mantenerle valide ed efficaci.
  - c. *Se previsto negli atti di partecipazione alla gara dell'aggiudicatario, sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [•] [massimo 18] mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 38, senza alcun diritto in favore dell'aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;*
  - d. *Se previsto negli atti di partecipazione alla gara dell'aggiudicatario, consegnare alla Stazione Appaltante copia del Contratto di Finanziamento [o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond o la dichiarazione dell'aggiudicatario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi] nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento [o al Project Bond] ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione [emissione]*
  - e. realizzare le infrastrutture e le opere a regola d'arte, in conformità al Progetto presentato dalla Stazione Appaltante, rispettando la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma e ultimando la realizzazione nei tempi ivi previsti;
  - f. mantenere l'Infrastruttura ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;
  - g. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
  - h. prestare l'assistenza richiesta dalla Stazione Appaltante, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
  - i. collaborare con la Stazione Appaltante affinché questa eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo alla Stazione Appaltante, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dalla stessa richieste;
  - j. consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile.
- 2) Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato/Disciplinare tecnico–normativo di esecuzione.
- 3) L'aggiudicatario si impegna altresì a:

- a. organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dall'aggiudicatario e accessibile dalla Stazione Appaltante in tempo reale;
  - b. fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
  - c. fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;
  - d. informare tempestivamente la Stazione Appaltante in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nella realizzazione dell'Infrastruttura o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Infrastruttura e/o dei Servizi;
  - e. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
  - f. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate all'aggiudicatario ai sensi del Contratto di Finanziamento, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
  - g. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti dell'aggiudicatario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
  - h. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul Contratto ovvero sulla capacità dell'aggiudicatario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
  - i. inviare periodicamente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto del Contratto e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte della Stazione Appaltante, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti *"Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato"* ed eventuali successive revisioni;
- 4) L'aggiudicatario si impegna altresì ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro [•] giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante.

## **12. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

- 1) L'aggiudicatario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
  - a. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione del Contratto, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli

Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

- b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati alla Stazione Appaltante o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività dell'aggiudicatario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Contratto, nelle Fasi di Realizzazione e Gestione;
- c. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili all'aggiudicatario;
- d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione, della realizzazione dell'Infrastruttura, della gestione dell'Infrastruttura e delle attività connesse.

### **13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 1) Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2) A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga:
  - a. ad utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario/i, dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - b. a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/ conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
  - c. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi alla Stazione Appaltante;
  - d. a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
- 3) Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9–bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 4) L'aggiudicatario si obbliga altresì:
  - a. ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

- b. a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - c. a garantire che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, all'aggiudicatario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 5) La Stazione Appaltante verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 6) L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il numero di CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

#### **14. FORZA MAGGIORE**

- 1) Sono cause di Forza Maggiore gli eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto. Si rilevano cause di Forza Maggiore laddove l'evento posseda il requisito della straordinarietà in senso obiettivo, dovendosi trattare di accadimenti anomali per caratteristiche, intensità e dimensione; nonché il requisito della imprevedibilità in senso soggettivo, in relazione alla capacità conoscitiva e alla diligenza della parte contraente. Ad esempio, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti eventualità:
- a. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto;
  - b. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, tumulti insurrezioni e altre agitazioni civili;
  - c. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
  - d. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
  - e. epidemie, pandemie e contagi patogeni;
  - f. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Amministrazione, all'aggiudicatario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

- g. impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione degli Interventi;
- h. atti o fatti posti in essere da terzi tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi inclusi danneggiamenti o incidenti di qualsiasi genere
- 2) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano le norme sulla sospensione temporanea dei servizi di cui agli articoli 16 e 23.
- 3) Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare gli scopi del contratto ovvero di fruire degli stessi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Realizzazione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'oggetto del Contratto, la risoluzione comporta il pagamento in favore dell'aggiudicatario dei soli costi effettivamente sostenuti per le attività eseguite a regola d'arte. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'oggetto del Contratto e/o di erogare i Servizi, la risoluzione comporta il pagamento in favore dell'aggiudicatario del costo delle attività realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, di cui ha beneficiato, beneficia o potrà beneficiare la Stazione Appaltante. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

#### **SEZIONE IV – OPERE RELATIVE ALLE OFFICINE DI PISA E PONTEDERA**

##### **15. REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALLE OFFICINE DI PISA E PONTEDERA**

- 1) Le prestazioni relative agli interventi sulle officine di Pisa e Pontedera, di cui all'art. 4 co. 2 lett. e); f); g); h); k); l) del presente contratto e agli artt. 14, 15, 16, 17, 20 e 21 della Relazione tecnico-illustrativa, qualora siano eseguite direttamente dai soci dell'aggiudicatario, non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice. I soci cui sono affidati direttamente le prestazioni (e/o i servizi) sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
- 2) Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice. L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del

Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

- 3) La progettazione esecutiva dei lavori di cui al precedente comma compete esclusivamente alla Stazione Appaltante, che provvederà a proprie spese.
- 4) L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante della corretta esecuzione del Contratto.

#### **16. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI PRESSO LE OFFICINE DI PISA E PONTEDERA**

- 1) L'esecuzione della realizzazione dei lavori presso le officine di Pisa e Pontedera può essere sospesa ai sensi dell'art. 107 del Codice degli Appalti, e segnatamente:
  - o. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione degli Interventi a regola d'arte;
  - p. per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
  - q. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'aggiudicatario.
- 2) L'aggiudicatario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione della realizzazione.
- 3) In caso di sospensione parziale delle attività di realizzazione della Infrastruttura, l'aggiudicatario è tenuto a proseguire le parti realizzabili. In caso di sospensione totale, l'aggiudicatario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare la realizzazione della Infrastruttura nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.
- 4) Qualora la sospensione o le sospensioni totali della realizzazione della Infrastruttura, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività di realizzazione dell'Infrastruttura o, comunque quando superino sei mesi complessivi, l'aggiudicatario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone alla risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
- 5) Nei casi di sospensioni totali o parziali delle attività di realizzazione della Infrastruttura disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, all'aggiudicatario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
  - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

- b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

## **17. FASE DI PROGETTAZIONE – FASE DI REALIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO – COLLAUDO**

- 1) Gli Interventi oggetto della presente Convenzione sono indicati nella Relazione Tecnico–Illustrativa e nel Capitolato/Disciplinare tecnico–normativo di esecuzione del contratto e dovranno essere eseguiti dall'aggiudicatario, anche attraverso la esternalizzazione a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali e alle specifiche tecniche *ivi* indicate, nonché secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma proposto in sede di gara e nel rispetto delle previsioni della Convenzione.
- 2) L'esecuzione degli Interventi può essere articolata in più lotti da suddividersi come segue:
  - i) Interventi minimi per l'officina della sede di Pontedera con fornitura di nuove attrezzature di lavoro (art. 14 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - ii) Trasferimento officina dalla sede di Pontedera alla nuova sede di Calcinaiia (art. 15 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - iii) Interventi minimi per il lavaggio della sede di Pontedera con fornitura di nuove attrezzature di lavoro (art. 16 Relazione Tecnico–Illustrativa)
  - iv) Realizzazione ex novo di un impianto di lavaggio nella nuova sede di Calcinaiia con fornitura di nuove attrezzature di lavoro (art. 17 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - v) Ristrutturazione del capannone esistente e realizzazione di una nuova officina, presso la sede di Pisa, con fornitura di nuove attrezzature di lavoro e gestione con proprio personale (art. 20 Relazione Tecnico–Illustrativa);
  - vi) Revamping del lavaggio presso la sede di Pisa con fornitura di nuove attrezzature da lavoro (art. 21 Relazione Tecnico–Illustrativa).
- 3) L'accettazione degli interventi potrà avvenire anche per lotti separati. Qualora, entro il termine suddetto di 15 (quindici) giorni, la Stazione Appaltante non si renda disponibile per l'effettuazione delle operazioni di collaudo, l'aggiudicatario potrà dare avvio all'esecuzione del Servizio previa presentazione alla Stazione Appaltante, mediante PEC di una dichiarazione con la quale attesta la conformità delle opere e degli impianti alle prescrizioni contrattuali e a quelle normative.

## **SEZIONE V – FASE DI GESTIONE**

### **18. MODIFICHE DEL CONTRATTO**

- 1) Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
  - a. servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nel Contratto iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di aggiudicatario per motivi tecnici ed economici;
  - b. modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale del Contratto;
  - c. sostituzione dell'aggiudicatario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
  - d. modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
  - e. modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore del Contratto;
- 2) L'erogazione dei Servizi di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte della Stazione Appaltante del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei costi dei servizi di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei valori definiti nel Piano Economico Finanziario e nella Relazione tecnico-illustrativa. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante adeguata procedura degli stessi in funzione della loro natura (beni, servizi o entrambi) di *Value Testing*.
- 3) L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 (cinquanta) per cento del valore del Contratto iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
- 4) L'aggiudicatario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, l'aggiudicatario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire la Stazione Appaltante di qualsiasi danno.
- 5) Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, comportano l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituiscono condizione per l'avvio della relativa procedura di revisione.
- 6) Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.
- 7) Fatte salve le ipotesi di modifiche e/o varianti risultanti da altre clausole della presente Convenzione e dai documenti di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 1, d. lgs. 50/2016 qualora nel corso di ogni singolo anno solare la Stazione Appaltante necessitasse di un maggior o minor numero di mezzi funzionali all'esecuzione del servizio rispetto al numero di mezzi previsto nel P.E.F., al termine di ogni esercizio annuale l'aggiudicatario provvederà a quantificare i maggiori o minori costi supportati. Tali maggiori o minori costi saranno fatturati alla Stazione Appaltante secondo i

prezzari già individuati e saranno liquidati contestualmente al primo pagamento utile successivo, ovvero saranno compensati sulla prima fattura utile successiva.

- 8) La variazione del numero dei mezzi utilizzati dalla Stazione Appaltante per le proprie esigenze di servizio non potrà determinare una riduzione superiore al 10% del canone annuo di progetto o un aumento superiore ai limiti di legge. I medesimi limiti di variazione percentuale alla determinazione del corrispettivo del canone di progetto di cui al comma precedente si applicheranno altresì in caso di necessità di variazioni e/o adeguamenti tecnologici dei mezzi, delle attrezzature e/o allestimenti determinati da scelte strategiche della Stazione Appaltante ovvero da imposizioni normative di natura inderogabile.
- 9) Il Contratto potrà altresì essere modificato, nei limiti massimi di cui all'art. 175 co. 2, anche qualora successivamente alla stipula di esso altre Società Operative Locali facenti parte del medesimo gruppo della Stazione Appaltante o aventi come capogruppo, socio principale o socio unico RetiAmbiente s.p.a., decidano di avvalersi del Progetto. In tal caso, i relativi costi aggiuntivi saranno valutati per analogia in base ai costi unitari dei lavori e dei servizi dichiarati dall'Aggiudicatario nella Proposta e nei documenti ad essa allegati.

#### **19. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- 1) La Stazione Appaltante svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività dell'aggiudicatario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con le funzioni e i compiti di cui all'articolo 31 del Codice, che potrà svolgere anche il ruolo e le funzioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto con le funzioni di cui agli articoli 101 e 111 del Codice e delle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016.
- 2) Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti *Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*".
- 3) Entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, l'aggiudicatario nominerà un Responsabile del Servizio, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante a mezzo PEC o raccomandata A/R. Al Responsabile del Servizio compete l'incarico di coordinare e controllare l'attività del personale addetto alle attività oggetto del Progetto, quale referente dell'Aggiudicatario nei rapporti con la Stazione Appaltante in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

#### **20. PENALI**

- 1) L'art. 8 del Capitolato/Disciplinare tecnico-normativo di esecuzione prevede la disciplina delle penali applicate al presente contratto, e ad esso le Parti rimandano integralmente per l'individuazione delle fattispecie cui consegue l'applicazione delle

penali, l'entità delle stesse e le modalità di compensazione, nonché per quanto non disciplinato nel presente articolo.

- 2) La Stazione Appaltante, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale in compensazione sull'importo dei canoni di progetto.
- 3) Qualora il cumulo degli importi dovuti dall'aggiudicatario a titolo di penali sia complessivamente superiore al 10% sull'importo totale del contratto al netto dell'IVA, la Stazione Appaltante può esercitare la facoltà di cui all'articolo 28.
- 4) Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
- 5) Per quanto attiene alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui al Progetto, qualora l'aggiudicatario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni alla Stazione Appaltante, le somme versate a titolo di penale sono restituite all'aggiudicatario senza interessi o ulteriori oneri.
- 6) Le penali saranno applicate dalla Stazione Appaltante, previo accertamento delle inadempienze e/o ritardi riscontrati a carico dell'aggiudicatario. La contestazione della penale è comunicata all'aggiudicatario a mezzo pec, e gli sarà fornito un termine di 5 giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni. Ove l'aggiudicatario non contesti l'applicazione e la misura della penale, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, saranno riscossi dall'aggiudicatario.
- 7) Ove l'aggiudicatario contesti l'applicazione e/o la misura della penale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, il RUP lo convoca entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'aggiudicatario e promuove l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il RUP procede in ogni caso all'irrogazione della penale.
- 8) In mancanza di controdeduzioni e/o di rigetto motivato delle medesime, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione della penale, ed è sua facoltà compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

## **21. FASE DI GESTIONE**

- 1) La gestione dei Servizi di cui alla Relazione tecnico-illustrativa ha inizio a seguito del Collaudo delle Infrastrutture e della presa in consegna dei Servizi con esito positivo.
- 2) L'aggiudicatario è responsabile in via diretta nei confronti della Stazione Appaltante della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3.
- 3) In caso di affidamento diretto da parte dell'aggiudicatario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:

- a. i soci che svolgono direttamente i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
  - b. i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
  - c. i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
- 4) L'aggiudicatario procede all'affidamento a terzi dei Servizi non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto, ai sensi del Codice, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara.
- 5) L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, entro e non oltre 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

## **22. EROGAZIONE DEI SERVIZI**

- 1) L'aggiudicatario, dopo aver acquisito il parco mezzi indicato dalla Stazione Appaltante e realizzato i lavori di cui agli artt. 15 e 17 del presente Contratto, si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:
- a. Acquisto e gestione parco mezzi di proprietà di Geofor s.p.a. (art. 10 Relazione Tecnico-Illustrativa);
  - b. Fornitura di mezzi in sostituzione di quelli a noleggio a breve termine e noleggio lungo termine (art. 11 Relazione Tecnico-Illustrativa);
  - c. Veicoli di scorta tecnica nella fornitura di mezzi per garantire l'esecuzione dei servizi (art. 12 Relazione Tecnico-Illustrativa);
  - d. Caratteristiche tecniche dei mezzi da fornire per garantire l'esecuzione dei servizi (art. 13 Relazione Tecnico-Illustrativa);
  - e. Gestione dell'officina di Pontedera con proprio personale (art. 18 Progetto di Fattibilità / Relazione Tecnico-Illustrativa), da trasferire successivamente nella nuova sede di Calcinaia;
  - f. Gestione del lavaggio di Pontedera con proprio personale (art. 19 Progetto di Fattibilità / Relazione Tecnico-Illustrativa) da trasferire successivamente nella nuova sede di Calcinaia;
  - g. Gestione del lavaggio di Pisa con proprio personale (art. 22 Relazione Tecnico-Illustrativa);
  - h. Gestione del servizio di officina mobile con propri mezzi e personale (art. 23 Relazione Tecnico-Illustrativa);
  - i. Servizio di assistenza all'avvio con proprio personale (art. 24 Relazione Tecnico-Illustrativa).

L'elencazione e la descrizione puntuale dei servizi è specificata nel dettaglio nel Progetto di Fattibilità, nella Relazione Tecnico-Illustrativa e nelle caratteristiche dei

servizi e della gestione di cui al Capitolato/Disciplinare tecnico–normativo d'esecuzione.

- 2) Nella fornitura dei Servizi di cui al comma precedente, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nel Capitolato/Disciplinare tecnico–normativo di esecuzione.

### **23. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

- 1) La sospensione della fornitura dei Servizi è ammessa nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
  - a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
  - b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
  - c. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'aggiudicatario.
- 2) L'aggiudicatario non può sospendere unilateralmente la Gestione.
- 3) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l'aggiudicatario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.
- 4) Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento dell'aggiudicatario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.
- 5) La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, dando preavviso scritto all'aggiudicatario entro il termine non inferiore a 15 giorni. In caso di pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza dei lavoratori, la Stazione Appaltante fornirà preavviso scritto

all'aggiudicatario nel rispetto dei soli tempi tecnici necessari ad intervenire tempestivamente per eliminare il pericolo grave ed imminente.

- 6) Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 5 il Corrispettivo di cui all'articolo 5 continuerà a essere corrisposto dalla Stazione Appaltante qualora la sospensione non ecceda il massimo di 3 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, l'aggiudicatario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] determinando una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Progetto superiore a due punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 26.
- 7) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
- 8) Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al comma 1, all'aggiudicatario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, in quanto compatibili.

#### **24. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO**

- 1) Il complessivo rischio operativo è posto quasi ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, fatti salvi eventi impreveduti dovuti a terzi soggetti nel rilascio di autorizzazioni e/o a cause di forza maggiore, che si assumerà ogni costo, onere o alea comunque connessi alla realizzazione ed attuazione del Progetto, essendo espressamente escluso qualsiasi onere a carico della Stazione Appaltante nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati nel Progetto. L'esatta allocazione del rischio operativo è contenuta nell'allegato n. 4 al presente Contratto, "Matrice dei Rischi", al quale si rimanda integralmente. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'aggiudicatario e non relativi a rischi trasferiti allo stesso, che incidono sull'equilibrio del PEF, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. L'aggiudicatario sosterrà, pertanto, tutti i costi di progettazione, installazione, esecuzione, gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, relativi al complessivo intervento oggetto della presente Convenzione, potendo recuperare l'investimento effettuato attraverso l'ottimizzazione dei servizi oggetto della presente Convenzione. Al fine di verificare l'effettiva allocazione del rischio operativo in capo all'aggiudicatario e la sua effettiva permanenza durante l'intera durata della convenzione, le Parti rinviano alla apposita

Matrice dei Rischi che, allegata alla presente convenzione, ne forma parte integrante e sostanziale. Il rischio di costruzione, componente del rischio operativo, è posto quasi totalmente in capo all'aggiudicatario: esso riguarda eventi connessi alla fase di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, compreso il rischio ambientale. L'aggiudicatario si obbliga a sostenere tutti gli oneri connessi alla realizzazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica. Al fine della corretta allocazione del suindicato rischio in capo all'aggiudicatario, le parti espressamente escludono specifici obblighi a carico della Stazione Appaltante di corrispondere all'aggiudicatario le somme o i canoni stabiliti quale corrispettivo senza la preventiva verifica del rispetto degli standard pattuiti. Le parti escludono altresì che siano rinvenibili specifici impegni a carico della Stazione Appaltante in relazione a eventuali costi aggiuntivi a prescindere dagli eventi che li hanno determinati.

- 2) Il rischio di disponibilità è posto quasi totalmente in capo all'aggiudicatario: esso attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dei servizi ad esso affidati, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. L'esatta allocazione del rischio di disponibilità è descritta nell'allegato n. 4 al presente Contratto, "*Matrice dei Rischi*", al quale si rimanda integralmente. Tale rischio è assegnato in capo al privato, considerato che la Stazione Appaltante ha il diritto di applicare delle sanzioni pecuniarie (penali) nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione (SLA) non vengano raggiunti e che il riconoscimento dei corrispettivi pattuiti è strettamente correlato al volume e alla qualità delle prestazioni erogate. Al fine di rendere effettiva l'allocazione del suindicato rischio in capo all'affidatario le parti convengono di non prevedere alcun tetto massimo alle decurtazioni al fine di rendere effettivi il principio di proporzionalità e il collegamento tra pagamenti e performance erogate dall'operatore privato (in base al principio c.d "zero payment for zero availability").

## **SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF**

### **25. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

- 1) Gli elementi indicati alle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria.
- 2) Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
- Tasso Interno di Rendimento del Progetto ("*Tir Progetto*") pari al 12,43%;
  - Valore Attuale Netto del Progetto ("*VAN Progetto*") pari a € 1.063.078,00.

### **26. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

- 1) Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili all'aggiudicatario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
  - a. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Infrastruttura e dei Servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Progetto sia superiore a due punti percentuali;
  - b. il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni riconducibile alla Stazione Appaltante;
  - c. nei casi di sospensione di cui all'articolo 23, comma 6, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di [giorni, mesi, anni] e qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Progetto sia superiore a due punti percentuali;
  - d. nei casi di aumenti delle materie prime tali da incidere sul costo delle forniture e dei servizi del Progetto in misura tale da determinare una variazione dell'indicatore denominato Tir Progetto superiore a due punti percentuali.
- 2) Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per l'aggiudicatario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio della Stazione Appaltante. In tal caso, la Stazione Appaltante da comunicazione scritta all'aggiudicatario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
- 3) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l'aggiudicatario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne da comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
  - a. Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
  - b. Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
  - c. relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
  - d. schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
- 4) Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti nel rispetto del principio del contraddittorio avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
- 5) La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato

luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo all'aggiudicatario.

- 6) In caso di reiterato mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto.

## **SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE**

### **27. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

- 1) A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'aggiudicatario ha prestato una garanzia definitiva pari ad € \_\_\_\_\_/00 ( ), rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
- 2) La garanzia prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. La fideiussione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, inclusi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali qualora non sia possibile trattenerne l'importo in compensazione sui canoni di progetto.
- 3) La Stazione Appaltante, nei limiti dell'importo massimo garantito, potrà rivalersi sulla garanzia nelle ipotesi previste dall'art. 103, comma 2, del Codice.
- 4) La Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
- 5) La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del Codice. Resta fermo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 6) Ai sensi dell'art. 183, commi 15 e 13, del Codice, dalla data di inizio del servizio oggetto della presente Convenzione, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti in fase di gestione, da prestarsi nella misura del 10% dei costi operativi di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice.
- 7) In conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del Codice, almeno 10 (dieci) giorni prima della termine per l'avvio delle attività di Progettazione dell'Infrastruttura, l'aggiudicatario dovrà costituire e consegnare alla Stazione Appaltante una polizza per responsabilità civile verso terzi per danni imputabili all'aggiudicatario, ai suoi collaboratori, subappaltatori, dipendenti, ausiliari che avvengano durante la gestione ed esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a € \_\_\_\_\_/00.

- 8) Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle predette polizze resteranno a totale carico dell'aggiudicatario. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Affidatario non comporta l'inefficacia delle garanzie nei confronti della Stazione Appaltante.

### **SEZIONE VIII – VICENDE DEL CONTRATTO**

#### **28. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO**

- 1) La Stazione Appaltante, qualora l'aggiudicatario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a *[indicare il nominativo del responsabile]*, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aggiudicatario, e *per conoscenza ai Finanziatori laddove presenti*.
- 2) La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:
- a. mancata costituzione e mantenimento in favore della Stazione Appaltante delle garanzie di cui all'articolo 27;
  - b. superamento dell'importo massimo dovuto dall'aggiudicatario a titolo di penali a qualsiasi titolo dovute;
  - c. gravi vizi o difformità dell'Infrastruttura;
  - d. perimento totale o parziale dell'Infrastruttura dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
  - e. grave danneggiamento dell'Infrastruttura dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
  - f. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui all'articolo 27;
  - g. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
  - h. violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali.
- 3) In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dall'aggiudicatario in favore della Stazione Appaltante, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:
- a) qualora l'Infrastruttura non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione:
    - i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
    - ii) tutti i costi necessari affinché l'Infrastruttura sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);

- iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo aggiudicatario;
  - iv) le penali a carico dell'aggiudicatario.
- b) qualora l'Infrastruttura abbia superato la fase di Collaudo:
- i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
  - ii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo;
  - iii) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dall'aggiudicatario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata al netto dell'ammortamento;
  - iv) le penali a carico dell'aggiudicatario.
- 5) Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento della Stazione Appaltante che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
- 6) Le eventuali somme spettanti all'aggiudicatario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori dell'aggiudicatario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
- 7) Nelle more dell'individuazione di un Aggiudicatario subentrante, qualora l'Infrastruttura abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

## **29. SOSTITUZIONE ED ALTRI EVENTI RELATIVI ALL'AGGIUDICATARIO**

- 1) *[Commi 1, 2 e 3 sono eventuali, nel caso di presenza di Finanziatori] Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nel Contratto in luogo dell'aggiudicatario e ne assuma i diritti e gli obblighi. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione della Stazione Appaltante, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di*

*promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.*

- 2) *La Stazione Appaltante provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:*
  - a. *la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento del Contratto alla data del subentro;*
  - b. *la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione del Contratto e l'esatto adempimento originariamente richiesto all'aggiudicatario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dalla Stazione Appaltante. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.*
- 3) *Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico dell'aggiudicatario di consegnare tutti i beni immobili alla Stazione Appaltante liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 giorni successivi.*
- 4) *Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica il disposto dell'art. 48 commi 17 e 18 del d.lgs. 50/2016. Si richiama e trovano integrale applicazione anche il comma 18 dell'art. 48 d.lgs. 50/2016 e l'art. 106 co. 1 lett d) del medesimo d.lgs. 50/2016.*

### **30. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

- 1) *Qualora la Stazione Appaltante sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto e degli atti allegati, l'aggiudicatario invierà diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di emissione della fattura, l'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_.*
- 2) *Qualora l'Infrastruttura abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, l'aggiudicatario dovrà*

proseguire nella gestione, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per 12 mesi.

- 3) Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, la Stazione Appaltante dovrà corrispondere all'aggiudicatario:
  - a. Il valore dell'Infrastruttura realizzata conformemente al Progetto, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall'aggiudicatario per le attività eseguite conformemente al Progetto;
  - b. il valore dell'Infrastruttura realizzata conformemente al Progetto, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall'aggiudicatario per le attività eseguite conformemente al Progetto;
  - c. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dall'aggiudicatario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
  - d. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle attività ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico-Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione del Contratto.
- 4) La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario.
- 5) Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

### **31. RECESSO**

- 1) Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 90 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
- 2) In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:

- a. il valore dell'Infrastruttura realizzata conformemente al Progetto, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall'aggiudicatario per la realizzazione delle attività eseguite conformemente al Progetto;
  - b. i costi sostenuti o da sostenere dall'aggiudicatario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
  - c. i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
  - d. gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.
- 3) La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto già corrisposto dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario.
  - 4) Nelle more dell'individuazione di un Aggiudicatario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'aggiudicatario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
  - 5) Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, l'aggiudicatario potrà chiedere di continuare a gestire l'Infrastruttura alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
  - 6) Nei casi diversi da quelli in cui il recesso dipende dal mancato raggiungimento dell'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario descritto nei commi che precedono, se la Stazione Appaltante recede dal contratto di noleggio durante i primi trentasei mesi dalla conclusione del contratto, ovvero durante il perdurare del periodo di dilazione del pagamento dovuto dall'aggiudicatario per l'acquisito della flotta della Stazione Appaltante, la Stazione Appaltante subirà l'applicazione di una penale conseguente all'interruzione del rapporto contrattuale.
  - 7) L'ammontare della penale sarà corrispondente alla somma ancora dovuta dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante quale corrispettivo residuo del prezzo dell'acquisto della flotta della Stazione Appaltante, calcolato a far data dal giorno in cui la Stazione Appaltante recederà dal Contratto.
  - 8) La penale troverà applicazione anche nel caso in cui la decisione di interrompere la fornitura sia adottata in virtù di procedure concorsuali alle quali dovesse essere eventualmente assoggettata la Stazione Appaltante.
  - 9) L'ammontare dovuto dalla Stazione Appaltante a titolo di penale, che le parti riconoscono essere certo, liquido ed esigibile sin dal momento dell'interruzione del rapporto di noleggio, potrà essere integralmente compensato con le somme ancora dovute dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante; e ciò anche nell'ambito di eventuali procedure concorsuali alle quali dovesse essere assoggettata la Stazione Appaltante.

**32. SCADENZA DEL CONTRATTO – PROPRIETÀ DEI BENI OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

- 1) I Beni concessi in comodato d'uso dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario, costituiti da macchine, attrezzature e quant'altro necessario all'esecuzione del progetto utilizzati nel corso dell'intero periodo di vigenza della Convenzione, nonché le infrastrutture realizzate dall'aggiudicatario, dovranno essere restituiti in buono stato d'uso alla Stazione Appaltante alla scadenza del contratto, salvo la normale usura.
- 2) I dati gestiti da tutti i software rimarranno, in ogni caso, di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante; nel caso in cui la Stazione Appaltante intendesse dismettere i sistemi in uso, questi saranno rilasciati in modalità standard, al fine di poterli agevolmente trasferire nei sistemi gestionali che la Stazione Appaltante deciderà di utilizzare come meglio descritto nel (Progetto di fattibilità, Offerta tecnica).

**33. TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA**

Il Contratto è efficace dalla data di cessione a titolo oneroso all'aggiudicatario dei mezzi della Stazione Appaltante, da realizzarsi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2021. Tutte le altre attività previste nel progetto avranno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2022.

**34. COMUNICAZIONI**

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
  - per la Stazione Appaltante: *[indicare l'indirizzo PEC]*;
  - per l'aggiudicatario: *[indicare l'indirizzo PEC]*.
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

**35. CESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI**

1. La cessione dei crediti, presenti e/o futuri, nascenti dalla presente Convenzione è consentita nei limiti e con le formalità previste dall'articolo 106, comma 13, del Codice. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, anche in adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 9 (Obblighi e attività della Stazione Appaltante), la Stazione Appaltante acconsente preventivamente alla cessione dei crediti, presenti e/o futuri, nascenti dal presente contratto e si obbliga, ove necessario, a sottoscrivere eventuali atti di assenso che fossero richiesti dall'aggiudicatario, su richiesta degli enti finanziatori.
2. In conformità all'articolo 9, comma 3–bis, del decreto–legge 29 novembre 2008, n. 185 e s.m.i., la Stazione Appaltante, su istanza dell'impresa creditrice redatta secondo i moduli e le procedure di cui al D.M. 25 giugno 2012 e/o resi disponibili sulla piattaforma

di certificazione dei crediti, si impegna a rilasciare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza medesima e nel rispetto della normativa di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno, la certificazione richiesta attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito eventualmente vantato dall'aggiudicatario, secondo le modalità di legge, regolamenti e/o circolari applicabili.

### **36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (anche solo "Regolamento UE"), i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/03. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto.
2. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto, in riferimento a specifiche attività nello stesso contemplate, emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE e a rispettare gli obblighi di informativa versogli interessati.
3. Parimenti ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto, in riferimento ad alcune specifiche attività dallo stesso discendenti, si rendesse necessaria la Titolarità dell'aggiudicatario, lo stesso procederà nel rispetto della normativa vigente alla corretta individuazione della finalità del trattamento e della base giuridica dello stesso, ponendo in essere tutti gli adempimenti conseguenti in termini di comunicazioni, tenuta del registro, adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.
4. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente alle responsabilità conseguenti in relazione alle vigenti leggi ed al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati in conseguenza della violazione stessa.

### **37. FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie che possano insorgere fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il foro competente in via esclusiva è la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Firenze.

**38. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge, le spese contrattuali e le spese relative alla predisposizione del Progetto.
2. L'aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA 40/42 per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

**39. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione e dalle altre norme speciali volte a regolare la materia si rimanda alle norme del Codice Civile.

**ALLEGATI – DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. Progetto di Fattibilità tecnico–economica composto da:
  - A. Relazione Tecnico–Illustrativa;
  - B. Studio di prefattibilità ambientale;
  - C. Quadro economico e calcolo sommario della spesa;
  - D. Indicazioni preliminari per la stesura dei piani di sicurezza;
  - E. Cronoprogramma;
2. Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
3. Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
4. Matrice dei rischi;
5. Piano economico e finanziario (“PEF”) asseverato da [●], contenente l’indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta;
6. Bozza di convenzione
7. Capitolato/disciplinare tecnico–normativo di esecuzione del contratto;
8. Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Codice ai fini della presentazione della Proposta, corredate dall’impegno del proponente a comprovare il possesso dei requisiti speciali indicati nel bando di gara, in caso di ritenuto pubblico interesse della Proposta e indizione della gara pubblica da parte della Stazione Appaltante;
9. autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative all’assenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del Codice;
10. impegno a prestare una cauzione pari ad un importo non superiore al 2,5% del valore dell’investimento, desumibile dal piano economico finanziario, nel caso di indizione di gara;
11. cauzione ai sensi dell’art. 93 del Codice, con impegno a prestare ogni integrazione fosse richiesta dalla Stazione Appaltante (integrata successivamente).

**INDICE****SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI**

1. PREMESSE
2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
3. CONDIZIONI GENERALI
4. OGGETTO
5. DURATA DEL PROGETTO – CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

**SEZIONE II – SOCIETÀ DI PROGETTO**

6. SOCIETÀ DI PROGETTO
7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

**SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO E DELLA STAZIONE APPALTANTE**

8. AUTORIZZAZIONI
9. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE
10. VIGILANZA E MONITORAGGIO DELLA STAZIONE APPALTANTE
11. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DELL'AGGIUDICATARIO
12. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO
13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
14. FORZA MAGGIORE

**SEZIONE IV – OPERE RELATIVE ALLE OFFICINE DI PISA E PONTEDERA**

15. REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALLE OFFICINE DI PISA E PONTEDERA
16. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI PRESSO LE OFFICINE DI PISA E PONTEDERA
17. FASE DI PROGETTAZIONE – FASE DI REALIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO – COLLAUDO

**SEZIONE V – FASE DI GESTIONE**

18. MODIFICHE DEL CONTRATTO
19. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
20. PENALI

- 21. FASE DI GESTIONE
- 22. EROGAZIONE DEI SERVIZI
- 23. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
- 24. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO

**SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF**

- 25. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
- 26. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

**SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE**

- 27. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

**SEZIONE VIII – VICENDE DEL CONTRATTO**

- 28. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO
- 29. SOSTITUZIONE ED ALTRI EVENTI RELATIVI ALL'AGGIUDICATARIO
- 30. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE
- 31. RECESSO
- 32. SCADENZA DEL CONTRATTO – PROPRIETÀ DEI BENI OGGETTO DELLA CONVENZIONE
- 33. TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA
- 34. COMUNICAZIONI
- 35. CESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
- 36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 37. FORO COMPETENTE
- 38. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
- 39. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI